

TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 180/2025 del 15-01-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE Il Tribunale in
composizione monocratica nella persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14269/2019 del ruolo generale
per gli affari contenziosi civili, corrente TRA COMUNE DI CARINI elettivamente
domiciliato in ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende
come per procura in atti ### attrice E ### s.r.l. nella qualità di capogruppo
della ATI costituita da ### srl in persona del legale rappresentante p.t. e
Savatteri Costruzioni in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall' Avv.to ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito
in ### per procura in atti ### convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di ### ha convenuto in giudizio ### s.r.l in qualità di capogruppo
della Ati costituita dalla predetta ### e da ### al fine di ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti ad una non corretta esecuzione dei lavori di
costruzione della vasca di raccolta e sollevamento in ### all'emissario "1" di
appaltati, in seguito a gara, dalla suddetta ### giusta contratto rep. 2766,
registrato il 07 aprile 2005, posto che, pochi anni dopo la consegna dei lavori,
intervenuta il 31 agosto 2009, si erano verificate diverse fuoriuscite di
liquami (in data ###; nell'agosto del 2013; il ###; il 10 maggio 2017; il ###;
il 24 agosto 2017; il 05 ottobre 2017 ed il ###) tutte riconducibili ad una non
corretta esecuzione delle opere appaltate. Al riguardo, l'ente ha evidenziato di
avere proposto ricorso per ATP accolto dal Tribunale di ### in data 16 febbraio
2018, all'esito del quale si era raggiunta la prova che le fuoriuscite di
liquami erano da ricondursi alla rottura in diversi punti della condotta di
raccolta che era stata posta all'interno di uno scavo con il letto di posa e il
ricoprimento della tubazione realizzati in difformità a quanto previsto in
progetto. Ha quindi chiesto al Tribunale "ritenuti i gravi difetti nella

realizzazione delle opere di costruzione della vasca di raccolta e sollevamento in C.da ### all'emissario "1" di ### di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 18 marzo 2005, ritenere e dichiarare la responsabilità della ATI convenuta; ### la ATI costituita dalla ### S.r.l. e dalla ### s.r.l. nonché la ### S.r.l. e la ### s.r.l. convenute al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in ### oltre tutti i danni conseguenziali subiti, che verranno quantificati in corso di causa, maggiorati di interessi e rivalutazione nonché al risarcimento in favore dell'### per il danno all'immagine subito, che dovrà essere liquidato in via equitativa".

Nel costituirsi, parte convenuta ha eccepito la decadenza del Comune dall'azione ex art. 1669 c.c., sul presupposto che i vizi non fossero stati denunziati entro un anno dalla scoperta e l'infondatezza della domanda, assumendo che le rotture erano da ricondurre alle riparazioni effettuate sui quadri elettrici di comando e controllo delle elettropompe e sul gruppo elettrogeno danneggiati in seguito ad episodi di vandalismo. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di "Preliminarmente dire e dichiarare inammissibile l'azione proposta per scadenza del termine di decadenza di cui all'art 1669 comma 2 c.c.; Nel merito, dire e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande formulate da parte attrice nei confronti odierno convenuto con qualsiasi statuizione di legge".

La domanda va rigettata essendo fondata l'eccezione di decadenza spiegata dalla convenuta.

Ed invero, l'art. 1669 cc prevede che "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".

Quanto alla decorrenza dei termini la Cassazione, con orientamento conforme e risalente, si è sempre espressa nel senso che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorrono soltanto dal momento in cui il

vizio sia percepibile in modo pieno (Cass. 16 settembre 2014, n. 19483; Cass. sent. n. 2460/2008; Cass. n. 10048 del 24 aprile 2018): il termine per la denuncia dei vizi previsto dall'art. 1669 c.c. decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, in quanto non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; spetta al giudice di merito, involgendo apprezzamento di fatto, l'accertamento del momento nel quale detta conoscenza è stata acquisita (Cass. Sez. 2 16-1-2020 n. 777; Cass. Sez. 2 18-5-2023 13707).

Tanto premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti che, fin dal 2013, il Comune era consapevole della non corretta esecuzione delle opere appaltate, in particolare della circostanza che la tubatura fosse stata adagiata nello scavo senza che fosse stato prima realizzato un letto di posa adeguato, come previsto in contratto, tanto da ricollegare a questa circostanza la richiesta di intervento da parte dell'### si vedano al riguardo la nota nr. 6359 del 14.2.2013 con la quale il Comune di ### diffidò l'impresa realizzatrice ad intervenire per eliminare l'inconveniente, proprio precisando il vizio in oggetto; la nota prot. 47137 del 2.9.2013 e la nota prot. 48441 del 28.8.2017 entrambe di analogo tenore.

Ne consegue che il ricorso per ATP non riveste affatto quel ruolo centrale individuato dal Comune attore che, al momento della sua proposizione, era già ben consapevole delle cause delle rotture (nel ricorso per ATP è infatti testualmente riportato "verificatesi le rotture, in occasione dei sopralluoghi effettuati alla presenza oltre che dei rappresentanti della stazione appaltante e dell'azienda appaltatrice, anche del ### dei ### e del collaudatore, veniva constatato che la condotta realizzata in esecuzione delle opere appaltate, "risultava posta direttamente sul fondo dello scavo in materiale roccioso, senza la realizzazione del letto di posa").

Va quindi dichiarata la decadenza dal diritto alla garanzia e prescrizione dell'azione ex art. 1669 cc.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ### (considerato il valore effettivo del giudizio), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice; condanna il Comune attoreo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in #### oltre iva, cpa e spese generali come per legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente. ### 14 gennaio 2025 La giudice

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 180/2025 del 15-01-2025 TRIBUNALE DI PALERMO reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/palermo/2025/180.html#62dc5>*